

STATUTO

**COOPERATIVA PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE SOCIALI
SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN SIGLA " COPAPS
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSO MARCONI BO VIA
MARANINA 36
Numero REA: BO - 248374
Codice fiscale: 02097550376
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Aut. C. REP. 2013 RAC 19897

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Sasso Marconi (Bologna), la società cooperativa sociale agricola, denominata "Cooperativa per Attività Produttive Sociali Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", in sigla "COPAPS Cooperativa Sociale a r.l."

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni nonché, se e in quanto compatibili, le disposizioni del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

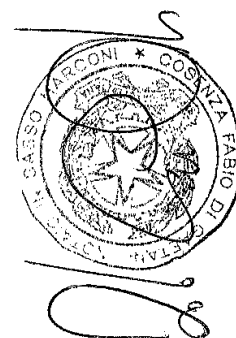
ART. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che le socie e i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, senza fini di speculazione privata. La cooperativa promuove il loro avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale e garantisce loro uguali opportunità.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381 e dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5 ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettere a) e b), nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno, promuovendo iniziative atte a tradurre concretamente



Elaborazione

l'obiettivo di avvicinare, per quanto possibile e combinando dialetticamente le risorse e i bisogni il settore dell'assistenza con quello della produzione di beni, in stretto collegamento con gli Enti locali e con ogni possibile forza e aggregazione sociale presente sul territorio.

Tali finalità sono perseguite anche attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come declinato al successivo art. 5 del presente statuto.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha per oggetto tutte le attività di seguito descritte.

Per quanto riguarda l'attività socio-sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a), della Legge n. 381 del 1991, la cooperativa potrà:

1a. fornire servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito della disabilità, della salute mentale e dipendenze, di minori e famiglie in situazione di disagio e d'esclusione sociale;

2a. promuovere e gestire servizi a tutela del diritto dei minori e del loro benessere psico-fisico;

3a. realizzare progetti per attività sociali-sanitarie-educative rivolte a persone svantaggiate, organizzando e gestendo servizi socio occupazionali ed educativi che favoriscano il processo di integrazione sociale, di formazione, di

educazione, di riabilitazione;

4a. fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condizione sociale o personale, necessitano di sostegno;

5a. promuovere e gestire progetti internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà;

6a. attuare interventi di promozione della qualità della vita rivolti a giovani e adulti significativi del territorio e di prevenzione a comportamenti a rischio di devianza;

7a. promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione professionale ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

8a. organizzare corsi di formazione e qualificazione di operatori nel settore delle tossicodipendenze e del disagio sociale e per portatori di *handicap* fisico e/o psichico;

9a. gestire servizi educativi nell'ambito degli asili nidi, delle scuole dell'infanzia; in generale della scuola e del territorio e in collaborazione con servizi e istituzioni sociali, anche in riferimento a progetti di scolarizzazione e di prevenzione della dispersione scolastica;

10a. promuovere attività di tempo libero utili a perseguire i fini sociali quali: centri giovanili, campeggi, soggiorni di vacanza, ludoteche;

11a. gestire gruppi appartamento, centri residenziali, comunità alloggio, forme di co-housing e immobili, in locazione e/o in comodato, di pubbliche amministrazioni e privati, rivolti a persone svantaggiate e/o a persone in condizione di emergenza e/o difficoltà abitativa;

12a. realizzare ricerche nel campo psico-socio-pedagogico e in tutti quei campi che consentono di perseguire le finalità sociali anche attraverso la promozione di convegni, corsi di formazione, seminari;

13a. organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento e di riqualificazione del personale anche attraverso l'organizzazione di eventi e/o attività di tipo culturale e/o artistico;

14a. Promuovere e gestire progetti volti a implementare le pari opportunità, la prevenzione e il contrasto di ogni violenza

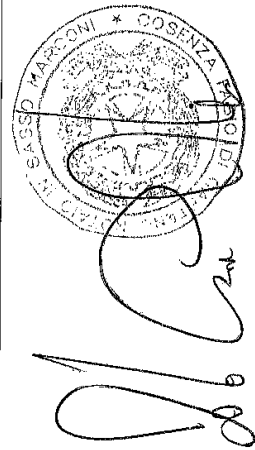
15a. promuovere strumenti e strategie compensative in situazione di disabilità giovanile e adulta attraverso la progettazione di percorsi formativi per gli operatori ed interventi di sostegno delle autonomie dei soggetti coinvolti;

16a. progettare e gestire sportelli rivolti alla cittadinanza quali: informa-giovani, sportelli sociali, sportello migranti nonché attività interculturali rivolte a minori e ed adulti, quali: insegnamento dell'italiano, laboratori, attività di orientamento formativo e lavorativo, anche in convenzione con enti pubblici e privati;

17a. progettare e gestire attività educative e sociali rivolte alla cittadinanza attraverso la gestione di servizi bibliotecari, nonché forme di comunicazione sociale tese all'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale;

18a. organizzare la gestione di servizi ed interventi per la difesa dell'ambiente compresa la progettazione e la realizzazione di fattorie didattiche e attività di educazione ambientale, anche attraverso campi estivi;

Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente sezione del presente articolo comprendente i punti da 1a a 18a,



Andreas Rella

come sopra declinato, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:

1b effettuare la conduzione nelle forme previste dalla legge vigente di terreni atti alla coltivazione di prodotti agricoli, compresa la gestione di allevamenti zootecnici come l'apicoltura e tutte le attività conseguenti, le lavorazioni agricole a favore di terzi nonché la gestione di attività integrative quali quelle agrituristiche, di fattoria sociale e didattica e aule di educazione ambientale;

2b Gestione di servizi di impiantistica e manutenzione del verde con particolare riferimento alla progettazione, tutela igienico-sanitaria e protezione di parchi e giardini, aree a verde pubblico e privato, ed aree di rispetto naturalistico in genere: tale attività potrà prevedere anche il recupero e riciclaggio di materiale organico e inorganico e la gestione dell'installazione, monitoraggio e manutenzione di giochi per parchi;

3b produrre, coltivare e commercializzare piante, parti di piante e fiori come pure raccogliere, lavorare e commercializzare sementi di piante;

4b trasformare e/o commercializzare, anche al dettaglio, i prodotti della cooperativa e di altre aziende, sia alimentari che non alimentari, gestendo punti vendita ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche esterni all'azienda;

5b progettare, organizzare e gestire attività di natura artigianale quali, ad esempio, laboratori per la lavorazione di prodotti in legno o altri materiali, con conseguente commercializzazione e vendita;

6b assumere lavori di bonifica, forestazione, riassetto irriguo e altre attività agro-forestali di ogni natura, aventi finalità di tutela e salvaguardia del territorio, nonché progettare e realizzare percorsi turistico-ricreativi e didattici all'interno di parchi ed altre aree di interesse storico-naturalistico e strutture e servizi turistici fruibili anche da utenti disabili;

7b progettare, organizzare e gestire attività di carattere sportivo, culturale, ricreativo, turistico e agrituristico, compresa la gestione di attività di ristorazione, campeggio, ospitalità e parcheggio, di somministrazione bevande e di gestione bar, sia in forma fissa che ambulante;

8b gestire la vendita, il noleggio, la riparazione di biciclette tradizionali, elettriche e articoli e servizi connessi

9b svolgere attività di gestione di servizi di pulizia civili e industriali nonché gestione dei rifiuti così come intesa dalla legge vigente, compresa la gestione di servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolta differenziata, anche di ingombranti, e di servizi di spazzamento e la gestione di Centri di raccolta e di ecosportelli;

10b realizzare impianti per la produzione e commercializzazione di energia predisponendo tutte quelle metodologie innovative che consentano lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili, favorendo la condivisione di energia con comunità solari o energetiche;

11b assumere lavori di attività di trasporto merci e persone per conto terzi anche con mezzi propri, compreso il movimento terra;

12b gestire i servizi di sgombero neve e salatura delle strade;

13b costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili ed infrastrutture, ivi compresa la progettazione, fornitura, l'installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, termici, elettrici, pannelli solari e fotovoltaici;

14b assumere lavori di guardiania, vigilanza e custodia non armata;

15b effettuare la gestione di servizi cimiteriali, funebri e delle lampade votive;
16b fornire consulenza e servizi per l'innovazione in campo tecnologico, culturale, sociale e per la sostenibilità ambientale, la mobilità e rigenerazione urbana;

17b. attività di ricerca e progettazione nell'ambito degli stili di vita, del benessere, del decoro urbano e della convivenza civile;

18b. attività di progettazione, servizi commerciali e di logistica nell'ambito del riutilizzo di rifiuti o di beni di seconda mano.

19b promuovere e realizzare iniziative per far riscoprire ai cittadini e alle scuole il patrimonio naturale della zona e le sue attività agricole nonché realizzare e pubblicare studi e ricerche aventi come oggetto principale la valorizzazione dei beni naturali, la difesa del territorio e dell'ambiente, le problematiche proprie della cooperazione sociale.

20b. concludere contratti di custodia e/o presidio a supporto delle attività che la Cooperativa svolge sul territorio a tutela e valorizzazione delle stesse.

Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività, in proprio o per conto terzi, che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

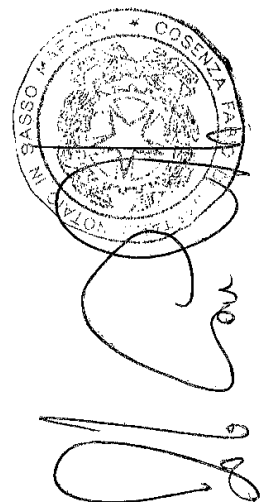
SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori



Alzabetta Felici

di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 Novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all' 80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciali non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di quest'ultimo;

- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 29 del presente statuto, in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale spetta anche l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale;

- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva.

Al termine di un periodo di due anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

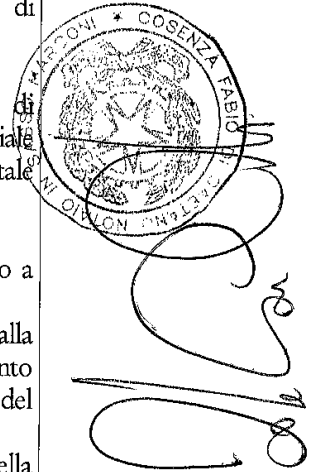
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall' articolo 13.

ART. 8

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle quote, che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;



Handwritten signature: Felice

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 47 del presente statuto.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata da una persona giuridica deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e del vigente statuto, nonché di un estratto autentico della deliberazione di adesione dell'organo sociale competente.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai requisiti contenuti all'art.6, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la delibera di rigetto, motivandola.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 47 del presente statuto.

ART. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
- 2) un ulteriore 40% da versarsi entro 12 mesi dalla data di ammissione;
- 3) il restante 50% nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

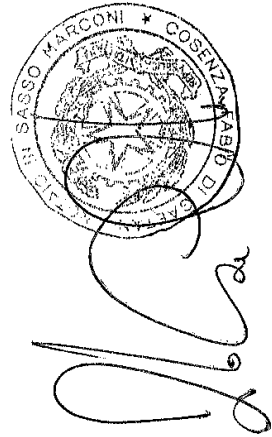
La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato



Alcide Felici

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la conciliazione amministrata della controversia. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso previsto dal presente articolo al comma 1, lett. C), il rapporto sociale si risolve automaticamente di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 6. per il mancato rispetto del codice etico
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa
 5. per irreperibilità del socio
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto.;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni

sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può azionare la clausola di conciliazione ed arbitrato, di cui all'art. 47

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, saranno oggetto di conciliazione e se del caso, arbitrato, così come previsto dall'articolo 47 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere le relative procedure con atto comunicato alla cooperativa a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

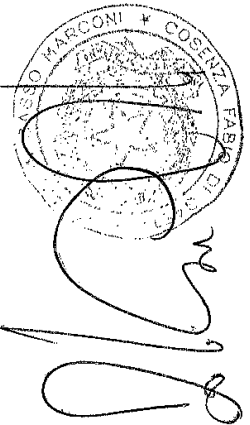
ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.



Allegato Politi

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed

economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20

SOCI SOVVENTORI

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

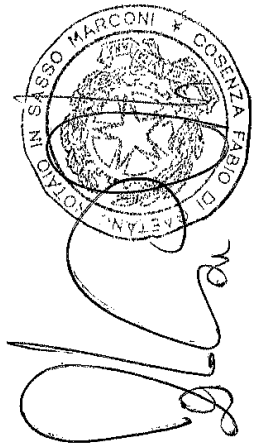
La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 21

ALTRI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.



Handwritten signature: Roberto Felici

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte delle altre categorie di soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci lavoratori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514.

Il diritto di opzione non spetta ai soci lavoratori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART: 22

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoratori. Ai soci Finanziatori, compresi i sovventori è riservata, in ogni caso, la nomina del 30 (trenta) per cento degli amministratori; è, inoltre, riservata la nomina di un

sindaco effettivo e di uno supplente nonché di un liquidatore, in caso di scioglimento della cooperativa. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, sulla base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea in sede di emissione.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci lavoratori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori anche di azioni di socio finanziatore.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, tenuto conto anche di quelli attribuiti ai sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

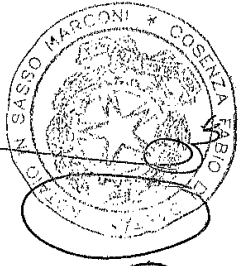
L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina del 30 (trenta) per cento degli amministratori e un sindaco effettivo e di uno supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Va tenuto conto, in ogni caso, delle nomine già effettuate dai soci sovventori di cui al precedente art. 22 del presente Statuto. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci lavoratori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 codice civile.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni delle altre categorie di soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle delle altre categorie di soci, per il loro intero valore.

Art. 24

**TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI
E DIRITTO DI RECESSO**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 25

**TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI
E DIRITTO DI RECESSO**

Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 29 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

ART. 26

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

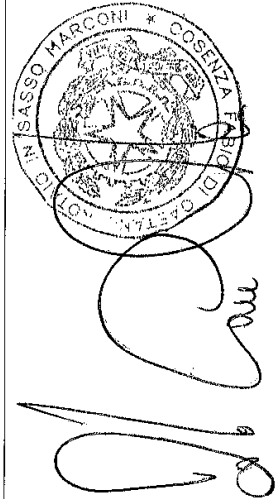
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 27

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) né superiore al limite previsto dalla legge e nel rispetto del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 500,00 (cinquecentovirgolazerozero);
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione



Handwritten signature

- cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
 - f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 29 del presente statuto;
 - h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n.318.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, se obbligatoria per legge, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2435-bis del codice civile, le indicazioni previste dai due periodi precedenti verranno inserite nella nota integrativa.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà

enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante integrazione della retribuzione attraverso la percezione di beni e/o servizio di welfare aziendale, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dai precedenti articoli. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal precedente articolo 28, penultimo comma;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

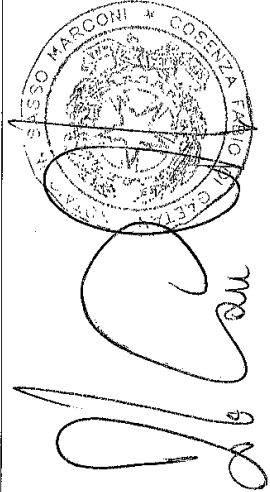
2) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente Titolo IV del presente statuto;

e) un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente Titolo IV del presente statuto;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente Titolo IV del presente statuto e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, ma fatti salvi i



Assessore

privilegi attribuiti ai soci finanziatori, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato dalla società è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 31

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano *Il Resto del Carlino* edizione di Bologna o *“La Repubblica”* edizione di Bologna o sul *Corriere della Sera* edizione di Bologna almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) pubblicazione sul sito della cooperativa www.copaps.it almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

La convocazione può essere effettuata, in via alternativa o concorrente, mediante avviso comunicato ai soci (ai recapiti, indirizzo, PEC, *mail*, *fax*, ecc., comunicati dai soci alla Cooperativa e risultanti dal libro dei soci) con posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

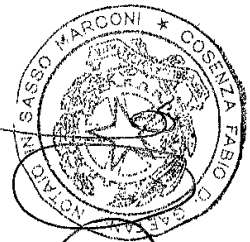
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 32

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione se obbligatoria per legge;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) nomina i componenti della commissione elettorale secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento interno
- 4) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 7) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di revisione legale dei conti *ex art. 2409-bis c.c.*, se nominato;
- 9) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.;
- 10) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presente statuto;

- 14) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 15) approva annualmente la programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto:

ART. 33

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, , a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 21.

ART. 34

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento dei soci ed in particolare che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominato, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

- gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 35

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote o delle azioni possedute.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 4 altri soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 36

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

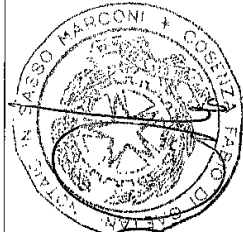
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall'assemblea generale.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori e sovventori è effettuata a norma del precedente Titolo IV del presente Statuto. Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per gli amministratori della cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 39

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

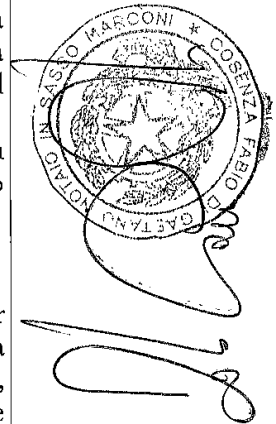
Sono di esclusiva spettanza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica certificata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominato, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla



Andrea Polito

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da tanti soci che rappresentino la misura minima del 20% del capitale sociale.

ART. 40

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 41

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 42

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora obbligatorio per legge o nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 32, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

ART. 43

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso visto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

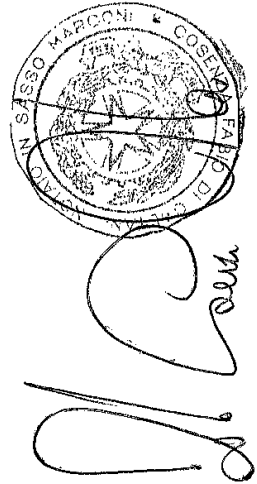
Il collegio dei sindaci deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n.318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci



Andrea Pelloni

che rappresentino la seguente misura minima del 25% del capitale sociale.
La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 44

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al sindaco unico ovvero al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45

SCIoglimento

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della società cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la

rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni dei soci finanziatori nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata, compresi i dividendi eventualmente maturati;
- d) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci all'atto dell'emissione;
- e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci lavoratori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ritorno;
- f) quanto residua, alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

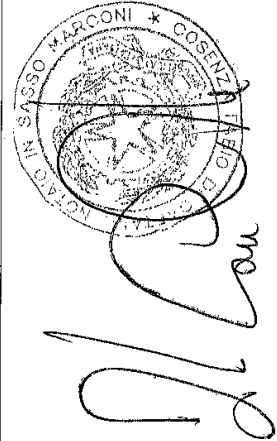
ART. 47

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.



Roberto Folli

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. Resta salva la disciplina prevista dal regolamento dei rapporti con il socio finanziatore. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 48

CLAUSOLE MUTUALISTICHE E DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa in quanto sociale rispetta le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 27 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci lavoratori), 29 (destinazione dell'utile) e 47 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il consiglio di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112 del 2017.

32 di 32